



# COMUNE DI CERIALE

PROVINCIA DI SAVONA

## ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza. N. 39 / 2020

Ceriale, 22/04/2020

**OGGETTO:** EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA SINDACALE 37 DEL 08.04.2020 - REVOCA CHIUSURA ATTIVITA' COMMERCIALI NELLA GIORNATA DEL 25 APRILE 2020.

### IL SINDACO

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 37 del 08.04.2020, con la quale si disponeva la chiusura nell'intera giornata di domenica 12, lunedì 13 e sabato 25 aprile di tutti i punti vendita degli esercizi commerciali (salvo le attività di consegna della ristorazione a domicilio, farmacie, edicole), per i quali sarebbe stata consentita l'apertura dai provvedimenti statali;

**VISTI** i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo e quelli emessi dalla Regione Liguria, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**CONSIDERATO** che sono in corso studi, verifiche e riunioni, coordinate sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che da quello della Giunta della Regione Liguria, per la redazione di linee di indirizzo al fine della predisposizione dei piani nazionali e territoriali per le successive fasi da attuare nella gestione dell'emergenza per l'infezione in atto, le cui proposte saranno rese note quanto prima;

**VALUTATA** la condizione epidemiologica in generale e sul territorio comunale che attesta l'efficacia delle misure adottate;

**PRESO ATTO** che la chiusura nell'intera giornata del 25 aprile, adottata con l'ordinanza sopra richiamata, potrebbe indurre le persone a concentrare gli acquisti di generi alimentari nella giornata precedente a quella festiva, facendo quindi venire meno l'efficacia dei provvedimenti fin qui adottati allo scopo di contenere la diffusione dell'infezione da Covid-19;

**PRESO ATTO** delle problematiche relative all'attività lavorativa svolta dal personale degli esercizi commerciali, sottoposto in questo periodo a difficoltà correlate al carico di lavoro e alle particolari condizioni in cui viene effettuato;

**RITENUTO** che sia necessario contemperare l'esigenza di garantire ai cittadini la possibilità di effettuare rifornimento di generi alimentari con l'esigenza di garantire adeguato riposo ai lavoratori dei punti vendita;

**CONSTATATO** che il Presidente della Giunta della Regione Liguria con ordinanza n. 18 del 06/04.2020, avente ad oggetto: "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", ha stabilito che nel territorio regionale l'orario di chiusura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali nelle giornate di domenica e festive del 13 e 25 aprile 2020, è fissato entro le ore 15.00;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto, fin qui esposte e motivate, stante le condizioni di eccezionalità ed urgenza di tutela della salute pubblica, consentano comunque di modificare ed integrare le disposizioni già assunte;

**VISTI** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

## VISTI:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco possono emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
- l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" come convertito nella legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato da decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis e dell'articolo 4;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale", in cui, all'art. 1, punto 1), è stata stabilita la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 allo stesso D.P.C.M., sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché con accesso consentito alle sole predette attività;
- la Circolare del Ministero dell'interno in data 14 marzo 2020, prot. N. 15350/117 (2)/Uff. Ili - Prot. Civ. Roma, con cui è stato chiarito che il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati. In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari;
- la Circolare 27 marzo 2020 del Ministero dell'interno prot. N 15350/117 (2) Uff III Prot. Civ., con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto al medesimo DPCM 11 marzo 2020, allegato 1;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19.";
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, il quale, all'art. 3, stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 18 del 6 Aprile 2020 recante "ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha procrastinato fino al 3 maggio 2020 lo stato di emergenza nazionale da Covid-19;

## **ORDINA**

**Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, per i motivi espressi in premessa, di modificare parzialmente l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 08.04.2020, consentendo l'apertura dei punti vendita degli esercizi commerciali per i quali è prevista l'apertura dai provvedimenti statali soprariportati nella giornata di sabato 25 aprile 2020 solo ed esclusivamente fino alle ore 15,00 e comunque nel rispetto delle disposizioni assunte da altre Autorità.**

## **RAMMENTA**

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata e limitatamente alla giornata del 25 Aprile 2020. Qualora si verificano mutamenti sostanziali della situazione emergenziale in atto, si valuterà l'opportunità di intervenire in merito alla materia di cui trattasi.

## **DISPONE**

- Di rendere noto il provvedimento a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, il sito web, i canali social ed ogni altra forma ritenuta utile a fornire informazione in merito a quanto disposto
- La notifica tramite il competente ufficio SUAP ai titolari delle attività commerciali

## **ORDINA ALTRESI'**

Di far osservare la presente ordinanza, le cui violazioni sono sanzionate con le modalità previste nell'Ordinanza Sindacale 37, tramite il Corpo di Polizia Locale e quant'altri spetti tale compito.

## **MANDA**

copia di questa ordinanza, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura UTG Savona
- Questura di Savona
- Regione Liguria
- Comando Polizia Locale di Ceriale
- Stazione Carabinieri di Ceriale

## **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**IL SINDACO  
ROMANO LUIGI**